



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 1195-1/2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Massimo Benvenuti, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dagli Avvocati Maria Giovanna Ioppolo e Francesco Francavilla, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Alessandro Ubaldi nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con atto depositato il 05 settembre 2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 05 settembre 2023 e iscritto al n. 1195 – 1 /2023 P.U il Sig. Massimo Benvenuti, esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 23 agosto 2021 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine



degli Avvocati di Roma (Prot. n. 16328/2021 – Proc. n. 84/2021), aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 01 settembre 2021, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava avv. Alessandro Ubaldi, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata in data 08.09.2021. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio degli Avvocati Ioppolo e Francavilla, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto. Il signor Benvenuti afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento da ricondurre ad una serie di finanziamenti sottoscritti negli anni dal ricorrente allo scopo di far fronte alle necessità familiari.

Più in particolare l'istante deduceva di aver contratto, in data 24.10.2004, matrimonio in regime di comunione legale dei beni con la **sig.ra Tatiana Di...** Dalla loro unione sono nati n. 2 figli: **Matteo** e **Andrea**.

In data 29.12.2017, veniva omologata dal Tribunale di Roma, la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: *i)* la casa coniugale è stata assegnata alla **...** **...** *ii)* è stata concordata la custodia congiunta dei figli minori **Matteo** **Benvenuti** e **Andrea Benvenuti** con collocazione presso l'abitazione assegnata alla madre *iii)* è stato stabilito un mantenimento per i due figli minori, a carico del Ricorrente, quantificato in **500,00** (**250** cadauno) in aggiunta al sostenimento delle spese straordinarie degli stessi, nella misura del **...**; *iv)* è stato, inoltre, stabilito un contributo di mantenimento mensile, a carico del Ricorrente, nei confronti della coniuge per **50,00**.

Il Sig. Massimo Benvenuti svolge attività di lavoro dipendente presso la società ATAC S.p.A., in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una



retribuzione media pari ad € 1.480,00. Sullo stipendio del Ricorrente, sono presenti trattenute mensili, riferibili ai finanziamenti richiesti, per un importo complessivo pari ad € 776,46.

La situazione di sovraindebitamento del Ricorrente si è definitivamente aggravata negli anni 2014 e 2015, quando il Sig. Massimo Benvenuti, che aveva già fatto ricorso all'indebitamento, ha chiesto ed ottenuto n. 2 finanziamenti da DEUTSCHE BANK S.p.A.:

- (n. 5589860200), per la somma di € 13.375,26. Il credito è stato successivamente ceduto ad ITALCAPITAL S.r.l. (All. 7).

- (n. 5616641200), per un importo di € 16.576,16, sotto forma di delegazione di pagamento, da rimborsarsi con trattenuta sullo stipendio, ad oggi ancora vigente, per € 190,16. Con parte del suddetto finanziamento il Ricorrente ha estinto un precedente finanziamento contratto con IBL Banca, per il residuo importo di € 12.327,91 (All. 8).

Successivamente, nel giugno 2018, il Ricorrente per far fronte al proprio sostentamento, in parte aggravato dalle spese di mantenimento, derivanti dalla separazione con l'ex coniuge, ha contratto un ulteriore finanziamento con DYNAMICA RETAIL S.p.A. mediante cessione del quinto, a fronte di una trattenuta mensile pari ad € 294,00 (All. 10). Trattenuta ad oggi ancora in essere.

Il Ricorrente è, infine, debitore di IFIS NPL INVESTING S.p.A., per un residuo di € 21.725,50, debito nascente da due finanziamenti, sottoscritti nel 2008 – in un caso, in qualità di unico contraente e, nell'altro, di garante dell'ex coniuge **Tatiana Diot** – con Fidelity S.p.A. (All. 11). Il sovraindebitato ha dichiarato che le somme sono state utilizzate, all'epoca, per l'acquisto di un elettrodomestico e per le spese di sostentamento del nucleo familiare.



A causa di quanto in precedenza descritto è stato difficile per l'odierno debitore pianificare i rientri bancari relativi ai finanziamenti ottenuti. L'incalzare dei debiti ed il venir meno delle risorse per farvi fronte ha ridotto il sig. Benvenuti in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione controllata.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue.

Il Sig. Benvenuti non risulta titolare di alcun bene immobile né di bene mobile registrato.

La targa indicata nella visura PRA (all. 15) è associata ad un veicolo che è stato oggetto di furto e, per il quale è stata presentata comunicazione di perdita di possesso.

Quanto alla situazione economica del sovraindebitato, lo stesso risulta percepire unicamente la retribuzione derivante dal proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato corrente, sin dal 13.12.2000, con ATAC S.p.A. Tale retribuzione attualmente risulta, dalla documentazione acquisita (buste paga e CUD), pari ad un importo lordo mensile medio di circa euro 1.750,00 il cui netto varia al variare delle trattenute applicate attestandosi, mediamente, sulla somma mensile pari ad euro 1.480,00. Su detto ultimo importo il Sig. Benvenuti subisce trattenute mensili pari ad euro 776,46 di cui:

- euro 190,16 a titolo di delegazione di pagamento in favore della Deutsche Bank S.p.A. (cfr. punto 2, lettera b)
- euro 294,00 a titolo di cessione del quinto in favore della Dynamica Retail S.p.A. (cfr. punto 2, lettera c);
- euro 292,30 a titolo di pignoramento del quinto a seguito di azione esecutiva promossa da Italcapital s.r.l. (cfr. punto 2, lettera a) con una retribuzione mensile netta effettivamente ricevuta dal sovraindebitato pari, mediamente, ad euro 703,54.

In aggiunta alla suddetta retribuzione il Sig. Benvenuti risulta percepire mensilmente dall'INPS l'importo di euro 221,60 a titolo di assegno familiare per il figlio minore. La



somma viene accreditata direttamente sul c/c bancario intrattenuto dal sovraindebitato presso la banca Monte dei Paschi di Siena.

Non risultano altre fonti di reddito in capo al ricorrente.

-che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie - che hanno trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269 comma 2 CCII redatta dall'OCC all'esito dell'interpello dei creditori istituzionali e delle pertinenti verifiche - e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

- a) Italcapital s.r.l. euro 8.879,53 al 31.07.2023;
- b) Doutsche Bank S.p.A. euro 3.648,53 al 31.07.2023;
- c) Dinamica Retail S.p.A. euro 17.934,00 al 31.07.2023;
- d) IFIS NPL Investing S.p.A. euro 18.932,62 al 18.07.2023;
- e) IFIS NPL Investing S.p.A. euro 1.915,19 al 18.07.2023;
- f) Agenzia Entrate Riscossioni euro 519,67 al 29.06.2023;
- g) A. e G. S.p.A. (ora s.r.l.) Concessionaria della Riscossione Delle Entrate per il Comune di Marcellina (RM) euro 754,00 al 4.04.2018;

per un importo complessivo, di euro 52.583,54. Oltre € 1.582,83 a titolo di compenso per l'attività legale svolta dagli avvocati Ioppolo e Francavilla; oltre € 660,00 quale compenso del Dott. Matteo Arata quale *advisor* finanziario della procedura.

Attualmente il sig. Benvenuti, in considerazione delle trattenute, a vario titolo applicate sullo stipendio, sta vivendo a casa degli ex suoceri, che si stanno facendo carico delle principali spese del ricorrente in modo da limitare i costi di sostentamento al minimo e garantire il mantenimento nei confronti dei figli **€ 500,00** e dell'ex moglie **€ 250,00**. I suoceri provvedono a versare al Sig. Benvenuti un contributo *una tantum* di **€ 300,00**.



Dal reddito percepito, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;
- di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria del ricorrente oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* l'Avv. Alessandro Ubaldi.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, alla Via Giuseppe Donati n. 4, cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. Benvenuti nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione nonché alla luce del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* Avv. Alessandro Ubaldi, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità



della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di indicazioni che, secondo il noto principio 'utile per inutile non vitiatur' deve ritenersi non determino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.

Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:



-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. MASSIMO BENVENUTI (c.f. BNV MSM 70M15 H501Y) residente in Roma, alla [REDACTED]

[REDACTED] richiesta con ricorso depositato il 05 settembre 2023;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'Avv. Alessandro Ubaldi;

-ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

